

Civile Ord. Sez. 3 Num. 28298 Anno 2020

Presidente: SESTINI DANILO

Relatore: GORGONI MARILENA

Data pubblicazione: 11/12/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34443-2018 R.G. proposto da:

2020  
1741  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro  
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex  
lege presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi, n. 12

- ricorrente -

contro

FARRONATO GIUSEPPE

(Non costituito)  
1

-intimato -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1513/2018, pronunciata e depositata il 7 giugno 2018;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2020 del Consigliere MARILENA GORGONI

**Rilevato che:**

L'Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza disponeva, con provvedimento n. 31/15 R5 del 15 ottobre 2015, a carico di Giuseppe Farronato la sospensione della patente di guida di cui era titolare e la revisione della medesima mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 126 *bis* del d.lgs. n. 285/1992, per aver cumulato infrazioni da cinque punti nel medesimo anno, e gli assegnava trenta giorni per sottoporsi al prescritto esame.

Giuseppe Farronato ricorreva avverso il suddetto provvedimento al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, il quale, con sentenza del 22 gennaio 2016 n. 31, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Vicenza, investito del gravame dall'odierno ricorrente, confermava, con la decisione n. 1513/2018, la sentenza di prime cure e condannava il Ministero alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Giuseppe Farronato non svolge alcuna attività difensiva in questa sede.

**Considerato che:**

1. Con il primo motivo il Ministero deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126 *bis*, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.", per avere la sentenza gravata ritenuto essenziale requisito di validità del provvedimento di revisione della patente di guida la previa comunicazione della variazione del punteggio della patente.

La tesi sottoposta all'attenzione di questa Corte regolatrice è quella secondo cui la prescrizione dell'art. 126 *bis*, comma 3, del d.lgs. 285/1992, a mente del quale ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida, sia del tutto sganciata dal provvedimento di revisione e non ne costituisca l'antecedente logico e giuridico.

Tale conclusione sarebbe supportata, secondo il costruito argomentativo del ricorrente: a) dal fatto che per partecipare ai corsi di recupero non è necessaria la suddetta comunicazione, bastando una telefonata al numero verde appositamente predisposto per farsi ristampare e inviare un duplicato di ogni singola comunicazione; b) dalla considerazione che con la circolare prot. n. 11490 dell'8 maggio 2013 è stata estesa la possibilità di partecipare ai corsi di recupero, oltre che con la comunicazione o con un suo duplicato, attraverso la stampa dal portale dell'automobilista o attraverso la stampa ottenuta presso l'Ufficio della Motorizzazione civile; c) dal fatto che il provvedimento di revisione della patente è conseguenza automatica, materiale e normativa del ricevimento, da parte degli uffici della Motorizzazione civile, della notizia proveniente dall'Anagrafe degli Abilitati alla guida, dell'azzeramento dei punti della patente: anagrafe che funge da collettore delle decurtazioni irrogate, senza compiti di verifica, né formale né sostanziale, in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori; d) dalla natura non provvedimento della comunicazione dell'Anagrafe, confermata dalle Sezioni unite, con la decisione n. 3936/12 — secondo cui "l'accertamento al quale viene fatta risalire l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso, precisandosi che le comunicazioni di decurtazione sono prive di contenuto provvedimento, consistendo in una comunicazione all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione, e che con essa non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento quindi è unico, e consiste nel verbale di contestazione — ed anche dalla giurisprudenza amministrativa — il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5431/2011, ha osservato che la comunicazione di cui all'art. 126 *bis* del codice della strada non è condizione di validità del provvedimento di decurtazione dei punti che produce i suoi effetti immediatamente nella sfera giuridica dell'interessato con il provvedimento sanzionatorio, né del provvedimento di revisione della patente. Tale conclusione

era stata ribadita e precisata con la decisione n. 5410/2011, secondo la quale "la comunicazione di ogni variazione di punteggio che l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare all'autore dell'illecito costituisce non già il presupposto del provvedimento sanzionatorio (revisione della patente), che potrà essere in futuro emanato (al raggiungimento della decurtazione totale del "patrimonio" di punti), bensì solo una ulteriore comunicazione del fatto illecito comportante decurtazione di punteggio e quindi presupposto (eventuale) dell'adozione futura del provvedimento sanzionatorio. Né può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di 'recuperare' i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall'art. 126 bis, comma 4".

2. Con il secondo motivo il Ministero lamenta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126 *bis*, comma 6 del d.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.", per avere la sentenza gravata ritenuto che "dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, sussiste uno specifico obbligo che impone alla pubblica amministrazione di comunicare tempestivamente agli utenti della strada ogni variazione del punteggio della patente. Tale prospettiva si pone l'obiettivo di consentire al cittadino interessato di essere reso edotto circa la propria situazione dei punti - patente residui e di scegliere di frequentare i corsi di recupero punti".

Secondo il Ministero, tale conclusione deriverebbe dall'erronea combinazione di due norme: l'articolo 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 29 luglio 2003, il quale stabilisce che non è possibile iscriversi a un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di decurtazione del punteggio, e dall'articolo 126 *bis* comma uno del Codice della Strada che dispone che l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione e che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. L'errore, in particolare, sarebbe consistito nell'avere ritenuto applicabile al caso di specie, rientrando nella previsione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'art. 126 *bis*, denominato R5, modificato dall'art. 22 della l. 2010/2010 — che ha prescritto la revisione della patente quando nell'arco di un anno il titolare

della patente commetta non contestualmente tre violazioni del codice della strada che comportino ciascuna la perdita di almeno cinque punti della patente – l'ipotesi relativa alla decurtazione dei punti della patente strumentale alla partecipazione ai corsi di recupero.

Il Tribunale non avrebbe considerato la natura speciale della fattispecie in esame, comportante la revisione della patente, indipendentemente dall'azzeramento dei punti, sulla scorta della presunzione legale della dubbia persistenza in capo al titolare della patente dei requisiti tecnici richiesti per la guida dei veicoli, superabile non già attraverso la partecipazione ad un corso di recupero dei punti persi, non prevista né possibile, ma attraverso la revisione della patente.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il Ministero imputa alla sentenza gravata di essere incorsa nella "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 *octies*, comma 2, della legge 241/1990, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c."

In via gradata, rispetto ai motivi precedenti, il ricorrente ipotizza che il Tribunale abbia errato affermando che "Il Farronato nel proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace si è correttamente lamentato della adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non ritualmente preceduto dalla comunicazione di decurtazione dei punti patente che in concreto ha impedito la partecipazione ai corsi di recupero", considerando che l'articolo 21 *octies* comma 2, della legge 240/1990, dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento e sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non sarebbe comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Secondo il ricorrente, con tale disposizione sarebbe stato introdotto un limite all'annullabilità del provvedimento amministrativo a fronte di violazioni di legge, quando la norma trasgredita ponga obblighi di natura formale e procedimentale che non abbiano influito sul contenuto dispositivo del provvedimento; sicché

prima di annullare un provvedimento amministrativo, il giudice sarebbe chiamato ad effettuare un giudizio prognostico, valutando se il provvedimento avrebbe potuto avere un contenuto diverso rispetto a quello adottato; di conseguenza, pur in presenza di una violazione di legge, se risulta che il provvedimento sarebbe stato lo stesso, il giudice può disporre l'annullamento sulla base del principio di prevalenza della correttezza sostanziale dell'atto sulla illegittimità formale. Nel caso di specie, secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbero i margini per ritenere applicabile detto principio, considerando che, come già rilevato, il provvedimento di revisione della patente è frutto di un automatismo materiale e normativo da parte degli Uffici della Motorizzazione civile non appena ricevuta la notizia dell'azzeramento del punteggio ovvero delle tre infrazioni nell'arco di un anno, comportanti ciascuna la decurtazione di 5 punti della patente, rilevate dagli Organi di Polizia e inserite nel sistema informatizzato dell'Anagrafe nazionale. Non residuando alcun margine di discrezionalità da parte del Ministero, il provvedimento di revisione, dunque, sarebbe un atto vincolato, anche a fronte del tenore letterale dell'articolo 126 *bis*, comma 6, del Codice della Strada, secondo il quale, nell'ipotesi di cui ai periodi precedenti, cioè revisione per azzeramento e revisione per triplice violazione, l'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.

4. Sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi.

Non vi è ragione, infatti, di discostarsi da quanto già statuito da questa Corte (cfr. Cass. 16/09/2016, n. 18174; Cass. 16/05/2018, n. 9270; Cass. 02/07/2020, n. 13637), vale a dire che:

— il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., 24/07/2015, n. 15773);

- il procedimento di applicazione delle sanzioni di revisione della patente e di ordine di sottoposizione all'esame di idoneità tecnica, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 ed è sottratto all'applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 (Cass. 04/03/2015, n. 4363; Cass. 26/06/2019, n. 17088);
- nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 *bis*, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2);
- l'art. 126 *bis*, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992 impone all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; il che significa che nella sostanza ogni persona alla quale è stata contestata un'infrazione e che ovviamente ben conosce l'esito della contestazione stessa ha l'onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero (Cons. Stato, 04/12/2012 n. 6189);
- la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa; la sua fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli

sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti;

— il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione;

— ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti; adeguandosi alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 04/12/2012 n. 6189) ed all'indirizzo di questa Corte, il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 dell' 8 maggio 2013, ha previsto la possibilità di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo punti; non rileva il fatto che in precedenza l'iscrizione ai corsi fosse preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, non solo perché la circolare, che è norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria (Cass. 25/09/2018, n. 22613), ma perché non è stato mai lamentato da parte di Giuseppe Farronato il rigetto dell'istanza di iscrizione ai corsi di recupero, fondata su tale ragione

5. Il terzo motivo, condizionato al mancato accoglimento dei primi due, è assorbito.

6. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la controversia va rinviata al Tribunale di Vicenza in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la controversia al Tribunale di Vicenza in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2020.

